



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. 15 - DEL 12-07-2017

OGGETTO: Disciplina della combustione in loco di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, ai sensi dell'art. 256 bis, comma 6, secondo periodo, e dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 152/2006.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed è utilizzata anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti attesa l'assenza di impianti nella maggior parte dei casi, di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;
- sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole anche di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al trasporto dei residui ad appositi centri di gestione;
- per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio nazionale la trinciatura della patata può comportare nel medio e lungo periodo gravi problemi fitosanitari per le piante, con il conseguente aumento al ricorso di trattamenti chimici;
- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrologico;

RILEVATO che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" disciplina allo stato la materia, in particolare:

- l'articolo 256 bis, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 6/2014, rubricato "combustione illecita dei rifiuti", punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate con particolare severità e prevede l'inasprimento della pena stessa in caso di appiccamento del fuoco a rifiuti pericolosi;
- il comma 6 del suddetto art. 256 bis, come modificato dall'art. 14, comma 8, della legge n.

116/2014, stabilisce le sanzioni per l'ipotesi che tali condotte abbiano ad oggetto i rifiuti di cui all'art. 184, comma 2, lettera e), e cioè i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

- il secondo periodo del comma 6 del suddetto art. 256 bis, come introdotto dall'art. 14, comma 8, della legge n. 116/2014, esclude dal campo di applicazione del medesimo articolo l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale anche derivato da verde pubblico o privato, fermo restando le previsioni dell'art. 182, comma 6 bis;
- l'art. 182, comma 6 bis, come introdotto dall'art. 14, comma 8, della legge n. 116/2014, dispone che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
- i rifiuti di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), come sostituito dall'art. 13 del D. Lgs. n. 105/2010, sono costituiti da paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- l'art. 182, comma 6 bis, come introdotto dall'art. 14, comma 8, della legge n. 116/2014, dispone ancora che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e che i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

CONSIDERATO che la ratio dell'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è evidentemente quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione illecita dei rifiuti e che, diversamente, il comma 6 del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende nel proprio campo di applicazione la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non avendo ad oggetto rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

VISTI inoltre la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio Europeo concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva stessa, che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 253, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RITENUTA la necessità e l'opportunità, in attuazione dell'articolo 256 bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 in combinato disposto con l'art. 182, comma 6 bis, del medesimo decreto legislativo di adottare misure idonee a:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare

rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;

- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali nel luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

ORDINA

1. Paglia, sfalci e potature ed altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. In alternativa, all'impiego dei residui indicati al punto 1, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.
3. Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'articolo 256 bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di combustione controllata nel luogo di produzione del materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico e privato, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità.
4. La combustione di materiali o sostanza diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto disposto al punto 6.
5. La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - a. nei periodi non interessati dal divieto di cui al seguente punto 6, l'accensione dei fuochi è consentita dalle ore 04.00 alle ore 07.00;
 - b. le attività devono essere effettuate nel luogo di produzione;
 - c. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolari e braci;
 - d. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - e. la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;
 - f. possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - g. l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
 - h. nelle aree agricole adiacenti a boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito

dell'abbruciamento;

- i. nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio.

6. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Campania, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

7. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

8. Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nelle presente ordinanza.

9. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

10. L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

DISPONE

la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza;


la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale dell'ente;

la diffusione della stessa anche attraverso avvisi pubblici;

la trasmissione ai seguenti enti:

- Prefettura di Salerno;
- Provincia di Salerno;
- Questura di Salerno;
- Arpac;
- Comando Polizia Municipale di San Marzano sul Sarno;
- Comando Stazione Carabinieri di San Marzano sul Sarno;
- Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Comando di Polizia Provinciale di Salerno.

San Marzano sul Sarno, 12 luglio 2017



IL SINDACO
Cosimo Annunziata